

**ACCORDO SU “FERIE E PERMESSI SOLIDALI” PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE  
AREE PROFESSIONALI DALLA 1° ALLA 3° DI BANCA REALE S.p.A.**

Il giorno 30 gennaio 2018,

tra

Banca Reale S.p.A., nella persona del Direttore Generale Massimo Luvìè, con l’assistenza della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, nelle persone del Responsabile Risorse Umane, Renzo Liaj, e della Responsabile Relazioni Sindacali, Nicoletta Maria Ruggieri,

e

la Delegazione Sindacale FISAC/CGIL, nelle persone di Roberto Pozzati e Massimo Scocca in rappresentanza della FISAC/CGIL Piemonte

premessi che

- l’art. 24 D.L. 151/2015 ha introdotto la cessione dei riposi e delle ferie con finalità solidale, disponendo che “Fermi restando i diritti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”;
- a livello di contrattazione collettiva nazionale la materia è ancora priva di regolamentazione;
- ad integrazione delle misure di conciliazione tra vita privata e lavorativa già presenti in Banca Reale e al fine di promuovere la solidarietà tra colleghi a fronte di gravi e documentate situazioni personali o familiari,

le Parti convengono

di introdurre in via sperimentale l’istituto delle “Ferie e Permessi Solidali”, come di seguito descritto, al fine di fornire un supporto ai dipendenti di Banca Reale che necessitano di assentarsi dal lavoro, per finalità di cura o assistenza, in aggiunta a quanto già previsto dalla legge e/o dai contratti:

- 1) Il presente accordo si applica, a decorrere da giugno 2018, ai dipendenti di Banca Reale con contratto a tempo indeterminato, i quali possono volontariamente cedere, congiuntamente o disgiuntamente:
  - le proprie giornate di ferie già maturate, fino a un massimo di 5 giorni, eccedenti in ogni caso il periodo di quattro settimane annuali previsto dal D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.;

- le proprie ore di festività abolite in favore di una/un collega che si trovi in una delle condizioni indicate nel successivo punto 3). La cessione delle ferie e/o ore solidali avviene a titolo gratuito, con conseguente estinzione di qualsiasi diritto sulle stesse in capo al dipendente donante.
- 2) In considerazione dell'importanza dell'iniziativa, Banca Reale contribuisce con una dotazione di giorni di ferie e/o di ore di assenza retribuita pari a quella donata dai dipendenti ai sensi del punto 1).
  - 3) La cessione solidale può avvenire in favore della/del dipendente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
    - sia titolare di permessi ex L. 104/92 per sé, per figli e/o coniuge;
    - sia destinatario della provvidenza economica per familiari portatori di handicap ex art. 69 CCNL Abi;
    - abbia grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali e abbia inoltrato all'Azienda documentata richiesta di "Ferie e Permessi Solidali", come indicato al successivo punto 4).
  - 4) La fruizione di "Ferie e Permessi Solidali" è subordinata al preventivo utilizzo di tutte le ferie e permessi previsti dalla legge e/o contratto; la richiesta deve essere inoltrata all'Azienda unitamente alla certificazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste al precedente punto 3), salvo il caso in cui l'Azienda ne sia già in possesso; qualora eccezionalmente, al momento della richiesta, il dipendente abbia ancora un residuo di ferie non superiore a 5 giorni, lo stesso dovrà fruirne in via prioritaria, per le medesime necessità di cui al precedente punto 3), anche frazionate in ore e fino al totale esaurimento.
  - 5) L'Azienda, effettuate le verifiche di cui al punto 4) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, rende nota a tutti i dipendenti, in forma anonima, la necessità di "Ferie e Permessi Solidali"; conseguentemente i dipendenti interessati ad aderire comunicano all'Azienda i giorni e/o le ore che intendono donare.
  - 6) Una volta acquisite, le ferie e/o le ore solidali restano nell'esclusiva disponibilità del dipendente richiedente, che dovrà comunque utilizzarle entro il 31/12 dell'anno, senza possibilità di riporto all'anno successivo o di monetizzazione.
  - 7) L'utilizzo delle giornate di ferie solidali può avvenire anche con frazionamenti in ore intere. In ogni caso, la fruizione delle ferie o delle ore solidali avviene attingendo in via prioritaria dalla donazione dei dipendenti rispetto a quella dell'Azienda e, fra i primi, in ordine cronologico di donazione.
  - 8) Tutte le operazioni di cessione e assegnazione delle ferie e/o delle ore solidali sono effettuate da Banca Reale ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., garantendo l'assoluto anonimato sia del dipendente richiedente, sia del dipendente donante.